

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., SUDDIVISA IN 3 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK E DI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2425

I chiarimenti e l’errata corrige della gara sono visibili su: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI - III tranche

1) Domanda

Durante la valorizzazione economica dei cataloghi relativi ai Lotti 1 e 2 abbiamo riscontrato che il campo “valore stimato totale AQ” è superiore al 40% del valore stimato a base d’asta e utilizzato per il calcolo delle garanzie provvisorie.

Lotto 1 – 40% della base d’asta di € 207.749,00 è pari a € 83.099.600,00. Fidejussione provvisoria pari allo 0,5% è uguale a € 415.498,00 (pag. 24 Capitolato d’Oneri NEW2).

Nel catalogo del Lotto 1 sono riportati i seguenti valori:

TAB PC 15” TCO prezzi Valore Stimato totale AQ € 37.678.000,00

TAB PC 14” TCO prezzi Valore Stimato totale AQ € 30.142.400,00

PAB PC 13” TCO prezzi Valore Stimato totale AQ € 15.951.200,00

Il totale dei 3 valori è pari a € 83.771.600,00 e non € 83.099.600,00

Risposta

Il quesito non risulta completamente chiaro. In ogni caso si confermano le formule e le indicazioni riportate nel Capitolato d’Oneri e nell’Allegato 9, rispettivamente, per la determinazione dell’importo della garanzia provvisoria e per la compilazione del Catalogo Prodotti.

Per maggior chiarezza si osserva, inoltre, quanto segue.

In primo luogo, non è corretta l’ipotesi (che pare potersi desumere dal testo del quesito) secondo cui la somma dei tre valori indicati, relativi al valore stimato totale dei soli prodotti ad alta sostenibilità ambientale, dovrebbe corrispondere al 40% del valore stimato dell’intero lotto. Ciò in quanto, pur costituendo i prodotti ad alta sostenibilità ambientale il 40% delle quantità stimate del lotto, le basi d’asta unitarie di detti prodotti (in particolare, dei prodotti principali) sono più elevate rispetto a quelle dei corrispondenti prodotti non ad alta sostenibilità ambientale.

Ma, soprattutto, si precisa che ai fini del calcolo della garanzia provvisoria viene preso a riferimento, come indicato nel Capitolato d’Oneri, il 40% del “Valore stimato a base d’asta del lotto” espressamente definito al paragrafo 3 del medesimo Capitolato d’Oneri. Tale valore è indipendente dai prodotti effettivamente offerti dal concorrente (atteso che il concorrente può scegliere di non offrire tutti i prodotti principali oggetto del lotto e inoltre nell’offerta economica sono presenti voci di offerta opzionali). Al contrario, negli Allegati 9 il riferimento alle Basi d’Asta complessive è finalizzato al calcolo dell’importo complessivo offerto e del ribasso medio ponderato offerto, prendendo in considerazione quindi i prezzi unitari dei soli prodotti effettivamente offerti da ciascun concorrente (che possono essere per esempio Ad Alta Sostenibilità Ambientale oppure no). A tal fine si sottolinea che nei fogli “Prezzi” degli Allegati 9 si fa espresso riferimento all’*“Importo stimato a base d’asta calcolato sulla quota massima e sui soli prodotti offerti dal concorrente”*.

2) Domanda

In relazione alla garanzia definitiva è riportato quanto segue:

23.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare:

- 1) una **garanzia definitiva in favore di Consip S.p.A.**, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di

cauzione o fideiussione pari a
per il lotto 1: 1% (con un limite massimo di € 600.000,00)

per il lotto 2: 1%

per il lotto 3: 1%

del valore stimato “offerto” della quota massima eseguibile per singolo fornitore operante in caso di adesione mediante ordine diretto di cui al precedente paragrafo 23 (ossia l’1% del 40% dell’importo complessivo offerto dal singolo aggiudicatario come determinato al precedente par. 15).

In alternativa, qualora il concorrente abbia dichiarato, come previsto al precedente paragrafo 14.1, una capacità distributiva inferiore alla suddetta quota massima eseguibile, l’importo della suddetta garanzia sarà pari a:

$$1\% \times \frac{\text{Capacità distributiva dichiarata}}{\text{Quantitativo massimo del Lotto}} \times \text{Importo complessivo offerto}$$

nel rispetto del facsimile di cui all’**Allegato 13 – (Mod. 1)**.

Tale garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l’Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nonché il mancato o inesatto adempimento dell’obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012; essa opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dell’AQ e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti.

- una **garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni**, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari, per ciascun lotto, all’1% del valore stimato “offerto” della quota massima eseguibile per singolo fornitore operante in caso di adesione mediante ordine diretto di cui al precedente paragrafo 23 (ossia l’1% del 40% dell’importo complessivo offerto dal singolo aggiudicatario come determinato al precedente par. 15).

In alternativa, qualora il concorrente abbia dichiarato, come previsto al precedente paragrafo 14.1, una capacità distributiva inferiore alla suddetta quota massima eseguibile, l’importo della suddetta garanzia sarà pari a:

$$1\% \times \frac{\text{Capacità distributiva dichiarata}}{\text{Quantitativo massimo del Lotto}} \times \text{Importo complessivo offerto}$$

Con una siffatta formulazione delle modalità di calcolo della fidejussione definitiva sia a favore di Consip che delle Amministrazioni, per effetto di quanto specificato sia nel caso della quota massima eseguibile pari al 40% “(ossia l’1% del 40% dell’importo complessivo offerto dal singolo aggiudicatario come determinato al precedente par. 15)”, che nel caso di un importo inferiore alla quota massima eseguibile, per effetto della formula indicata, ne conseguirebbe un importo della fidejussione ben inferiore al limite massimo di 600.000,00 che tra l’altro risulterebbe mai raggiungibile.

A titolo meramente di esempio si riporta la tabella seguente con il massimo eseguibile (40%) e con un valore inferiore rispetto al massimo eseguibile (39%).

capacità Distributiva	40%		
lotto 1	1%		Importo Fidejussione
Quota NB Massimo Eseguitibile	88.000	40,0%	316.800,00
Nr NB Totali	220.000		
Prezzo Totale Offerto	79.200.000,00 €		
capacità Distributiva	39%		
lotto 1	1%		Importo Fidejussione
Quota NB Massimo Eseguitibile	85.800	39,0%	301.158,00
Nr NB Totali	220.000		
Prezzo Totale Offerto	77.220.000,00 €		
VALORE TOTALE BA AQ	207.749.000,00		

Si chiede di indicare le corrette modalità di calcolo delle garanzie definitive.

Risposta

Si conferma che le garanzie definitive devono essere calcolate considerando, come previsto al paragrafo 23.2 del Capitolato d'Oneri, "l'1% del 40% dell'importo complessivo offerto dal singolo aggiudicatario come determinato al precedente par. 15" oppure, in alternativa, qualora il concorrente abbia dichiarato una capacità distributiva inferiore alla quota massima eseguibile, facendo riferimento alla formula appositamente declinata al medesimo paragrafo 23.2 per tale ipotesi. Resta inoltre fermo tutto quanto previsto al medesimo paragrafo del Capitolato d'Oneri in merito all'incremento della garanzia in favore delle Amministrazioni. Si conferma altresì che, anche per il lotto 1, la garanzia in favore di Consip non potrà mai comunque essere superiore a € 600.000,00..

3) Domanda

In riferimento alla richiesta del Processore in grado di supportare "Error-Correcting Code (ECC) memory" e della "Memoria RAM di tipo DDR4 (o sup.) con codice di correzione degli errori ECC", si chiede di confermare, anche nel caso di successive evoluzioni dei prodotti (es nuova generazione di processori e/o RAM), che è sempre obbligatorio rispettare contemporaneamente entrambi i requisiti e quindi non sono ammesse combinazioni come ad esempio:

"Processore senza supporto Error-Correcting Code (ECC) memory" e "Memoria RAM di tipo DDR4 (o sup) con codice di correzione degli errori ECC",

oppure

"Processore con supporto Error-Correcting Code (ECC) memory" e "Memoria RAM di tipo DDR4 (o sup) senza codice di correzione degli errori ECC "

Risposta

Si conferma che devono essere sempre rispettate tutte le Specifiche Tecniche Primarie e, quindi, anche quelle citate nel quesito per il lotto 2, relative al processore (in grado di supportare Error-Correcting Code (ECC) memory) e alla memoria RAM (di tipo DDR4 (o sup.) con codice di correzione degli errori ECC) e contenute al paragrafo 3.1.2 del Capitolato Tecnico Speciale. Ferma restando quindi la necessità che il Prodotto Principale del lotto 2 rispetti entrambe le suddette Specifiche Tecniche Primaria, in concreto, la rilevazione degli gli errori in memoria e la loro soluzione può essere effettuata o tramite interazione tra Processore e RAM o direttamente sulla RAM.

4) Domanda

All'articolo 31 è riportata una commissione da versare a CONSIP pari al 1%% del valore al netto dell'IVA del fatturato realizzato

ARTICOLO 31 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012 INSERIRE APPOSITA PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all'1%% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi

Si chiede conferma sul valore della commissione da versare a Consip

Risposta

Come previsto anche al paragrafo 1 del Capitolato d'Oneri "Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, il Fornitore che esegue il Contratto Esecutivo è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,00% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente".

5) Domanda

All'ART 6 comma 14 e ART 7 comma 5, è riportato che le Amministrazioni procedono con invio a Consip del certificato di verifica di conformità .

14. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti esecutivi. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.
5. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti esecutivi. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A.

Si chiede conferma che sarà Consip a trasferire al fornitore i certificati di conformità e in quali tempi rispetto alla loro emissione normata dall'art 11 comma 7 sotto riportato

7. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Risposta

Non si conferma. I certificati saranno rilasciati dalle singole Amministrazioni al Fornitore, come si evince dall'art. 11, comma 7, dello Schema di Accordo Quadro. Si vedano altresì le risposte alla domanda n. 113) della prima tranche di chiarimenti e n. 17) della seconda tranche di chiarimenti.

6) Domanda

Si comunica che al momento non è possibile generare il PASSOE per i tre lotti della gara in oggetto, in quanto il sistema ANAC, per ciascun lotto, segnala il seguente errore "Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCpass". Si chiede gentilmente di attivare il relativo CIG su piattaforma ANAC.

Classificazione documento: Consip Public

Risposta

Come si evince dal Capitolato d'Oneri, per la presente iniziativa non è richiesto il PASSOE.

Ing. Patrizia Bramini

Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione